

Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico ALFIERI

STATUTO SOCIALE

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del Gennaio 1997)

Art. 1

COSTITUZIONE, PRINCIPI E SCOPI

E' costituita in Torino, con sede in via San Paolo 160, un'Associazione senza fini di lucro che assume la denominazione di "Associazione dilettantistica CIRCOLO SCACCHISTICO ALFIERI" (di seguito indicata con la sigla A.D.C.S. ALFIERI).

L' A.D.C.S. ALFIERI svolge attività scacchistica, sportiva, culturale, turistica e di tutela dell'ambiente. Aderisce alla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e si propone di fornire ai Soci il materiale e la sede per l'esercizio del gioco degli scacchi, di organizzare tornei, di promuovere manifestazioni ed iniziative che tendano a promuovere e divulgare il gioco degli scacchi, inteso come mezzo di formazione intellettuale e morale dei Soci, nonché al miglioramento delle capacità dei giocatori stessi. Ai fini e nel rispetto delle norme del presente Statuto l' A.D.C.S. ALFIERI mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel settore e con le delegazioni regionali e provinciali del C.O.N.I.

Collabora inoltre con gli Enti pubblici del territorio al fine di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più alta diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani. Il Circolo è apolitico.

Lo svolgimento di attività accessorie, diverse cioè dal gioco degli scacchi, nei locali del Circolo deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo (di seguito indicato con C.D.), nei limiti della compatibilità con l'esigenza prioritaria dei fini sociali. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, le strutture ed i servizi per scopi che non siano quelli associativi. L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma di Statuto (vedi art. 22).

Art. 2

SOCI

Il numero dei Soci ordinari è illimitato; possono associarsi persone di ambo i sessi, italiane e non, senza limiti di età. Per essere ammesso all' A.D.C.S. ALFIERI è necessario presentare domanda al C.D. tramite la compilazione dell'apposito modulo predisposto dalla Segreteria. Il C.D. può respingerla entro 30 giorni dalla presentazione con provvedimento non motivato e non soggetto a reclamo da parte dell'interessato. L'iscrizione al Circolo implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 3

NORME DI COMPORTAMENTO

I Soci debbono:

- a - tenere un comportamento corretto nei confronti degli altri Soci e degli ospiti del Circolo;
- b - adoperare con cura il materiale a disposizione, gli arredi ed i locali;
- c - rispettare le norme del presente Statuto, le delibere degli Organi e delle Assemblee sociali ed il Regolamento Interno approvato da Consiglio Direttivo;
- d - versare la quota sociale entro il termine fissato dal C.D.;
- e - i Soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni da esso organizzate.

Art. 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:

- a - a seguito di dimissioni volontarie;
- b - a seguito di espulsione;
- c - per mancato pagamento della quota sociale.

In quest'ultimo caso il versamento successivo della quota sociale comporta la reintegrazione di diritto della qualifica di Socio. Se il versamento della quota sociale avviene dopo il 15 giorno oltre il termine stabilito da C.D. deve essere corrisposta una maggiorazione del 10%.

Art. 5

SANZIONI DISCIPLINARI

Esse sono:

- a - il RICHIAMO VERBALE, che viene impartito dal Presidente per mancanze lievi ai doveri sociali;
- b - la DEPLORAZIONE SCRITTA, per colpa non grave o per ripetuti richiami verbali;
- c - la SOSPENSIONE, per colpa grave, oppure per recidività per mancanze di cui al punto precedente;
- d - l' ESPULSIONE, per recidività in colpe gravi oppure in casi straordinari nei quali il C.D. lo ritenga opportuno.

I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal C.D. per mancanze che ledano i diritti di altri Soci, che direttamente o indirettamente arrechino danno al buon nome ed alla serietà del Circolo; che rappresentino violazioni all'art. 3 dello Statuto. Avverso ai provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al C.D. ed in via definitiva all'Assemblea dei Soci.

Art. 6

OSPITI

Si considerano ospiti dell' A.D.C.S. ALFIERI gli scacchisti principianti che frequentano la sede per un breve periodo prima di iscriversi. In nessun caso l'ospitalità deve tendere all'elusione del pagamento della quota sociale.

Art. 7

ORGANI

Sono Organi del Circolo:

- a - l'Assemblea dei Soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo del Circolo. Viene convocata in seduta ordinaria od in seduta straordinaria. L'Assemblea in seduta Ordinaria viene convocata entro il 20 gennaio di ogni anno.

La convocazione in seduta Straordinaria, invece, può essere fatta in qualsiasi momento per iniziativa del C.D., su richiesta di almeno due dei suoi membri, oppure di almeno un terzo dei Soci che inoltrano richiesta scritta al C.D., nonché ogni qual volta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti. Il C.D. è obbligato a convocarla entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La convocazione dell'Assemblea si effettua con preavviso di 10 giorni mediante comunicazione scritta affissa nella sede sociale.

Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Possono partecipare all'Assemblea Ordinaria ed hanno diritto al voto solo i Soci del Circolo in regola con i contributi sociali e che abbiano compiuto i 18 anni. Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a - relazione tecnica e finanziaria del C.D., la sua mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
- b - bilancio consuntivo e preventivo;
- c - i ricorsi dei Soci previsti nell'art. 5;
- d - tutte le proposte avanzate dal C.D. e dai Soci poste all'Ordine del giorno.

Le proposte dei Soci devono pervenire al C.D. in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno e cioè almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria elegge inoltre il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea ordinaria di inizio anno. Nel caso che il numero dei Soci sia superiore a cento entrerà a far parte del C.D. un consigliere in più ogni 20 iscritti. Il C.D. elegge nel suo seno:

- a - il PRESIDENTE
- b - il VICEPRESIDENTE
- c - il SEGRETARIO
- d - il TESORIERE
- e - il DIRETTORE TECNICO

L'estromissione di un membro del C.D. viene deliberata dall'Assemblea Straordinaria convocata con le modalità indicate dall'art. 8. Qualora nella composizione del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti si verificassero vacanze per dimissioni, eccetera, le sostituzioni avverranno col subentro di quei Soci che nell'elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo i primi cinque eletti. In nessun caso potranno far parte del C.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti persone con legami di parentela fra loro.

Art. 10

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le elezioni del C.D. si svolgono ogni anno. Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi Socio, purché quest'ultimo risulti iscritto al Circolo da almeno tre anni. Due giorni prima della votazione le iscrizioni al Circolo vengono sospese solo per quanto concerne l'ammissione di nuovi Soci. Un'apposita commissione, composta di tre membri, presiede alle elezioni; predisponde l'elenco dei Soci con diritto al voto, prepara le schede e nomina gli scrutatori in numero non inferiore a due. Le votazioni vengono effettuate con voto segreto. E' ammesso il voto per delega scritta. Ogni Socio non potrà avere più di una delega, la votazione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a - sulla scheda dovrà essere scritto cognome e nome del o dei candidati al/ai quali s'intende dare il suffragio, in numero comunque non superiore a quello dei membri da eleggere; oppure il nome dell'eventuale lista presentata;
- b - dopo aver compilato la scheda il votante deve avere la cura di ripiegarla in quattro e depositarla personalmente nell'apposita urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prenderanno nota dell'avvenuta votazione;
- c - sono considerati nulli i voti dati ai Soci che non abbiano i requisiti necessari ad essere eletti;
- d - risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di preferenze.

Art. 11

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo assolve alle seguenti funzioni:

- a - stabilisce il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il Circolo;
- b - designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- c - elabora il bilancio preventivo e consuntivo del Circolo.

Il C.D. può avvalersi di commissioni di lavoro formate da collaboratori da esso nominati. Detti collaboratori potranno partecipare alle riunioni del C.D. con voto consultivo.

Art. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi, e in modo straordinario quando un suo componente lo ritenga necessario, le riunioni sono aperte ai Soci i quali verranno avvisati con annuncio esposto in bacheca ed avranno diritto di parola. Il C.D. delibera validamente ed a maggioranza relativa; a parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Art. 13

COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assume la rappresentanza del Circolo. Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede. È responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi; firma la corrispondenza; mantiene i contatti con le autorità locali, gli organi federali, i rappresentanti degli altri circoli.

Art. 14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente, Vicepresidente e Segretario costituiscono la Presidenza. Detta Presidenza fissa gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta nel Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti (CdRC) è composto da due membri effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Esso esamina i bilanci ed ogni altra documentazione della Società; inventaria i beni sociali ed effettua ogni altro controllo ritenga opportuno allo scopo di garantire ai Soci la correttezza della conduzione amministrativa della società ed in particolare delle cifre presentate dal Tesoriere nel bilancio consuntivo. I Revisori possono partecipare alle sedute del C.D. senza però diritto di voto. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del C.D. nonché con lo svolgimento di qualsiasi funzione di tipo amministrativo per conto della Società. In caso di dimissioni od impedimenti di uno od entrambi in corso di mandato si procederà alla sostituzione cominciando col primo dei non eletti. Il CdRC risponde del suo operato unicamente all'Assemblea dei Soci.

Art. 16

COMPITI E FUNZIONI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od altro impedimento e collabora con tutti gli altri Consiglieri per il buon svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario predisponde lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo del Circolo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del C.D. e quindi all'Assemblea. Tiene aggiornato il libro dei Soci, i libri ed i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del C.D.; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Circolo.

Il Tesoriere compila i bilanci preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma del Presidente o del Tesoriere stesso. Tiene aggiornati in collaborazione col Segretario i libri dell'inventario e contabili.

Il Direttore Tecnico organizza tutte le attività agonistiche del Circolo, vigilando sul loro regolare svolgimento e sul rispetto delle norme federali. Compila i corrispondenti verbali da inviare alla Federazione; propone i passaggi di categoria sociale all'approvazione deliberante della Federazione. Sono altresì di sua competenza la cura del settore arbitrale e l'istituzione di corsi di formazione e perfezionamento per i Soci del Circolo.

Art. 17

ENTRATE FINANZIARIE E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Le entrate sono costituite da:

- a - quota sociale stabilita dal C.D. nel mese di dicembre di ogni anno;
- b - utili delle manifestazioni sociali, che sono reinvestiti totalmente onde perseguire i fini di cui all'art. 1;
- c - proventi delle gestioni accessorie;
- d - contributi di enti pubblici o privati, previa delibera di accettazione del C.D.;
- e - redditi di gestione.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dagli altri membri del C.D. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo rappresentano i documenti ufficiali della gestione dell' A.D.C.S. ALFIERI e devono essere approvati dall'Assemblea annuale dei Soci.

Art. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio dell' A.D.C.S. ALFIERI è costituito da:

- a - fondi di riserva, che si alimentano annualmente e non possono essere intaccati se non per casi di straordinaria gestione;
- b – mobili, attrezzature e beni d'uso.

Tra gli obiettivi primari perseguiti dal Circolo rientra la possibilità di acquisire una sede propria. Alle spese per il funzionamento dell' Associazione si provvede con le entrate derivanti da quanto previsto dall'art. 17.

Art. 19
MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:

- a - che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria;
- b - che all'Assemblea siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto;
- c - che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti.

Art. 20
REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Statuto va integrato dal Regolamento Interno (R.I.) che disciplina il funzionamento del Circolo e deve essere approvato dal C.D. del Circolo stesso e depositato presso la Federazione Scacchistica Italiana (FSI).

Art. 21
ACCETTAZIONE STATUTO DELLA F.S.I.

Con la presentazione della domanda di affiliazione il Circolo accetta unitamente ai propri tesserati lo statuto della F.S.I., il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali. S'impegna altresì di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e delibere federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

Art. 22
SCIOLIMENTO DEL CIRCOLO

In caso di scioglimento del Circolo, deliberato in Assemblea da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, le eventuali giacenze finanziarie attive verranno destinate in beneficenza.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.